

Ultime considerazioni sul caso Lombardi c. Università Cattolica

Francesco Onida

La sentenza del Consiglio di Stato del 18 aprile 2005, n. 1762 appare poco criticabile nei singoli passaggi giuridici fondamentali alla luce del diritto concordatario vigente e della giurisprudenza costituzionale, e tuttavia risulta così insoddisfacente nella conclusione raggiunta da indurre a tentare un ultimo sforzo per cercare di evidenziare quegli aspetti che più necessitano di una correzione, forse ancora ottenibile da un giudice diverso.

Due sono gli aspetti ai quali intendo fare riferimento. Il primo riguarda le inesistenti o gravemente insufficienti garanzie processuali offerte dall'ordinamento canonico per l'accertamento della effettiva sussistenza, gravità e fondatezza del contrasto tra le opinioni e gli insegnamenti del docente cui viene negato il *gradimento* e la dottrina cattolica. Personalmente non mi turba affatto l'idea che lo stato laico si disinteressi a un procedimento canonico attinente materia di fede e si limiti invece a prendere atto del suo esito (presenza/assenza del gradimento). Tuttavia mi pare interessante almeno ricordare che di recente in altra occasione (delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio: caso Pellegrini c. Italia, 20 luglio 2001) la Corte europea dei diritti dell'uomo non ha esitato a sindacare la scarsità delle garanzie offerte dal processo canonico documentale e quindi a condannare l'Italia che quelle sentenze recepiva nel proprio ordinamento senza verificare che fossero state rispettate le esigenze del giusto processo, in violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.. Il collegamento analogico tra i due casi non è strettissimo però certamente sussiste e varrebbe forse la pena di sottoporlo alla valutazione del giudice europeo.

Ben più importante è il secondo aspetto, relativo al problema centrale della libertà della scienza e dell'insegnamento, se sia da intendere come libertà del docente o come libertà dell'istituzione allorché risulti troppo grave il contrasto tra le rispettive posizioni. La sentenza del Consiglio di Stato ha buon gioco nel ricalcare la motivazione della Corte costituzionale nel caso Cordero (sentenza n.195/1972), la quale prescindendo dall'impegno concordatario aveva impostato la soluzione favorevole al *gradimento* dell'autorità ecclesiastica come una necessità interna alla stessa Costituzione repubblicana. E dunque, seguendo quell'autorevole filo logico, il Consiglio di Stato mantiene saldamente unite in una sola posizione giuridica l'ipotesi del gradimento negato al momento della domanda di assunzione e quella del gradimento ritirato successivamente, nel corso del rapporto di lavoro già instaurato (agevola la confusione delle due ipotesi il fatto che nella fattispecie *Lombardi* il

gradimento è formalmente rifiutato all'assunzione ma sostanzialmente ritirato a un docente dopo vent'anni ininterrotti di incarico d'insegnamento).

Ma qui, per maggior chiarezza e perché è l'ipotesi più grave e preoccupante, prendiamo in esame essenzialmente il problema del docente di ruolo, che il gradimento ha ottenuto al tempo della nomina ed al quale viene poi ritirato essendo mutate e divenute non più ortodosse le sue opinioni e il suo insegnamento. A ben guardare allora si può notare che solo in questa ipotesi si ha una lesione della libertà del docente, il quale subisce una sanzione e un evidente danno per aver fatto uso del suo diritto di cambiare liberamente opinione. Nell'altra ipotesi – rifiuto del gradimento iniziale – si tratta piuttosto di un caso di discriminazione, dunque di una lesione del principio di uguaglianza, la cui eventuale giustificabilità e legittimità dipende dalla ragionevolezza del motivo che la rende necessaria, ragionevolezza non soltanto pienamente riconosciuta dalla menzionata sentenza della Corte Costituzionale del 1972 ma altresì posta ora a fondamento dell'art. 4 della direttiva 2000/78/EC attuativa dell'art. 13 del Trattato sull'Unione Europea. Non si dovrebbe invece in questo caso parlare di violazione della libertà, perché è il docente stesso che chiede di essere assunto da una Università che tra gli altri requisiti ne prevede uno particolare consistente appunto nell'ottenimento del gradimento dell'autorità ecclesiastica. Anzi proprio questa è la principale caratteristica che notoriamente distingue l'Università Cattolica dalle altre Università italiane.

Concentriamoci invece sull'unica chiara ipotesi di violazione della libertà, cioè appunto quella del licenziamento del docente di ruolo causato dal ritiro del gradimento dell'autorità ecclesiastica. Qui la violazione della libertà è massima. Addirittura si sanziona col licenziamento l'esercizio del più fondamentale tra tutti i diritti costituzionali, il diritto alla libertà di pensiero. Vero è che dall'altra parte l'alternativa è rappresentata da una limitazione dell'autonomia dell'istituzione Università Cattolica, che Corte Costituzionale e Consiglio di Stato hanno ritenuto dover essere assoluta. Ma una volta sgombrato il campo dalla temuta contestazione della legittimità del requisito del gradimento iniziale – e così rassicurate l'autorità ecclesiastica e l'Università Cattolica di poter continuare a chiamare solo docenti valutati come affidabili sotto il profilo religioso – la sostanza del progetto educativo della Cattolica è garantito almeno al 90%. L'Università, potendo selezionare liberamente il proprio personale nella fase dell'assunzione, si garantisce la conformità alla propria ideologia della stragrande maggioranza dei docenti e quindi la sostanziale omogeneità dell'ambiente. Sicuramente fra tutto il corpo docente così scelto prima o poi capiterà che qualcuno in prosieguo di tempo modificherà le proprie idee. Ma si tratterà, più che di una minoranza, di assolute eccezioni dato che cambiare le proprie idee fondamentali senza essere a ciò stimolati dall'ambiente è cosa del tutto infrequente, anzi rarissima. Inoltre nella maggior parte di quei rari casi probabilmente il soggetto stesso deciderebbe liberamente di abbandonare un ambiente omogeneo divenuto a lui ostile. E le rarissime posizioni eterodosse restanti potrebbero forse appena scalfire ma certo non limitare sostanzialmente l'impostazione ideologica dell'organizzazione di tendenza.

Appare allora illegittimo perché sproporzionato il richiesto sacrificio della libertà del docente che si vorrebbe mantenere per sempre soggetto al permanere del gradimento dell'autorità ecclesiastica. Quando in insanabile contrasto sono, come in questo caso, interessi e principi entrambi del massimo livello, s'impone il rispetto di

una modalità fondamentale come guida vincolante per la scelta che l'ordinamento deve comunque compiere. Tale regola modale impone che un diritto fondamentale non sia mai compresso in misura superiore a quanto sia strettamente necessario a garantire lo spazio minimo vitale di un altro diritto di pari livello. Nel nostro caso è facile vedere che mentre il gradimento iniziale comporta a danno del docente una discriminazione che appare indispensabile per la vita stessa dell'Università Cattolica quale organizzazione di tendenza, ed è quindi limitazione proporzionata al fine perseguito e perciò legittima, viceversa l'assoggettamento del docente di ruolo al possibile ritiro successivo del gradimento comporta la assoluta negazione della libertà di pensiero (nel suo aspetto dinamico consistente nel diritto a mutare opinione) e ciò solo per coprire al 100% le esigenze dell'Università Cattolica già comunque garantite in misura amplissima dal gradimento iniziale. Il rapporto tra i diritti costituzionali in gioco è dunque chiaramente sbilanciato. Il sacrificio assoluto del diritto di libertà del docente è sproporzionato perché solo utile ma non indispensabile per garantire il carattere ideologico dell'Università Cattolica. E in quanto produttore un sacrificio sproporzionato il requisito del gradimento permanente è illegittimo (per "eccesso di violazione" della libertà di pensiero).

Queste considerazioni inducono a guardare con qualche speranza (non molta, però: cfr. Onida, Il problema delle organizzazioni di tendenza nella direttiva 2000/78/EC attuativa dell'art. 13 del Trattato sull'Unione Europea, in Dir. Eccl. 2001, I, 905) alla possibilità di fare reimpostare l'intera questione alla luce del nuovo diritto europeo.